



TRIBUNALE DI ROMA
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI
ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14
Gestore/i della crisi: (Avv. Miranda Francesca)

Autorità giudiziaria competente: Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare

Debitore istante:

Sig.ra **GIOVANNA DI GIROLAMO**, nata a **ROMA** il **03/04/1985** C.F.: **DGRGNN85D43H501S**, residente a Roma, Via dell'Archeologia n. 74. (**Istante/ricorrente**);

Gestore della crisi:

A) Avv. Francesca Miranda, nata a Livorno (LI), il 14/11/1976, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, con Studio in Roma (RM), P.le Clodio n. 12, C.F. MRNFNC76S54E625J PEC: francescamiranda@ordineavvocatiroma.org;

Organismo delegato:

"A Sostegno del Debitore", Segretariato Sociale - C.F. 96539630580 - con sede in Roma, P.le Clodio n. 12 iscritto con PDG del 13/07/2023 Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, al n. 403 della sezione A del Registro Organismi di cui alle previsioni dell'Art. 3 del DM 202/2014; (**All. 1**).

Tipo di procedura: **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE CON CONTESTUALE PROPOSTA DI PIANO**

Grado Complessità: **Alta**

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Avv. Francesca Miranda, nata a Livorno (LI) il 14/11/1976, iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, con Studio in Roma (RM) P.le Clodio n. 12, C.F. MRNFNC76S54E625J PEC: francescamiranda@ordineavvocatiroma.org

premessi che

- La sig.ra **GIOVANNA DI GIROLAMO**, nata a **ROMA** il **03/04/1985** C.F.: **DGRGNN85D43H501S**, residente in Roma Via dell'Archeologia n. 74, ha depositato in data 05.12.2025 domanda (**All. 2**) all'Organismo di Composizione della Crisi A Sostegno del Debitore - ", Segretariato Sociale - C.F. 96539630580 - con sede in Roma per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore *ex art. 67 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. 2/2025 nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- con provvedimento in data 11/12/2025 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di A Sostegno del Debitore - Segretariato Sociale - C.F. 96539630580 - con sede in Roma quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII;
- in data 12/12/2025 il sottoscritto ha accettato l'incarico con comunicazione pec in atti (**All. 3**); in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritti nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento A Sostegno del Debitore;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, A Sostegno del Debitore – con sede in Roma è stato iscritto al numero progressivo 403, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 01/12/2023;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questo è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto nella sua qualità di gestore ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

Il Referente in data 05/12/2025 intervistava il debitore istante e sottoponeva al medesimo opportuno preventivo (**All. 4**) per i compensi professionali di cui al DM 202/2014, che veniva espressamente accettato in data 05/12/2025.

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa.

1.4. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII (**All.5**) ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati (**All. 5 bis**):

- a) verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- b) richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- c) richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- d) richiesta ed esame visura protesti;
- e) richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Roma;
- f) visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- g) visura Crif;
- h) verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- i) richiesta casellario giudiziale e carichi pendenti.

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5. Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (**All. 6**), risulta composto da:

RICORRENTE:

COGNOME	DI GIROLAMO
NOME	GIOVANNA
C.F.	DGRGNN85D43H501S
COMUNE DI NASCITA	ROMA
DATA DI NASCITA	03.04.1985
COMUNE DI RESIDENZA	ROMA
INDIRIZZO DI RESIDENZA	VIA DELL'ARCHEOLOGIA N. 74



STATO CIVILE	SEPARATA
IMPIEGO	DIPENDENTE

CONVIVONO CON L'ISTANTE (Madre)

COGNOME	██████████
NOME	██████████
C.F.	██████████
COMUNE DI NASCITA	ROMA
DATA DI NASCITA	27.08.1961
COMUNE DI RESIDENZA	ROMA
INDIRIZZO DI RESIDENZA	VIA DELL'ARCHEOLOGIA N. 74
STATO CIVILE	NUBILE
IMPIEGO	PENSIONATA

FIGLIA:

COGNOME	██████████
NOME	██████████
C.F.	██████████
COMUNE DI NASCITA	ROMA
DATA DI NASCITA	04.04.2025
COMUNE DI RESIDENZA	ROMA
INDIRIZZO DI RESIDENZA	VIA DELL'ARCHEOLOGIA N. 74
STATO CIVILE	----
IMPIEGO	----

1.6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

La situazione di sovraindebitamento della Sig.ra Giovanna Di Girolamo trae origine da una complessa vicenda personale e familiare, caratterizzata da eventi oggettivi e non imputabili a dolo o colpa grave della debitrice. La stessa, di anni 40, è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato con un reddito mensile di circa € 1.000,00/1.300,00 e, fino al mese di agosto 2024, ha convissuto con il coniuge, con il quale ha successivamente avviato la procedura di separazione a seguito di gravi dissapori coniugali. In tale contesto, il coniuge, privo di un'occupazione stabile e non in grado di contribuire in modo continuativo al reddito familiare, ha determinato una situazione di forte squilibrio economico, aggravata dalla mancata accettazione della gravidanza ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ e da comportamenti economicamente pregiudizievoli, consistiti nell'utilizzo non autorizzato delle carte di pagamento intestate alla debitrice.

Nel corso del matrimonio, proprio per far fronte alla prolungata assenza di reddito del coniuge e per garantire la sostenibilità delle spese familiari, la debitrice ha fatto ricorso al credito bancario, accendendo inizialmente un finanziamento con Deutsche Bank (All. 7), garantito dal marito, il quale tuttavia non ha contribuito al rimborso dello stesso. Successivamente, nel corso del 2023, la debitrice ha dovuto sostenere rilevanti spese sanitarie connesse a ██████████ ██████████, ricorrendo a ulteriori finanziamenti mediante estinzione e rifinanziamento di rapporti preesistenti con i medesimi istituti di credito.

Tale dinamica ha condotto a un'esposizione complessiva residua di circa € 45.700,00, con un carico rateale che assorbe pressoché integralmente il reddito mensile.

Dalla documentazione bancaria emerge che, fino al progressivo deterioramento della capacità reddituale, la debitrice ha mantenuto una sostanziale regolarità nei pagamenti, con limitati ritardi non significativi e senza ricorso a forme di credito illegale.

L'analisi degli estratti conto evidenzia un utilizzo integrale del reddito per far fronte alle obbligazioni assunte, con assenza di spese voluttuarie o distrazioni di somme.

Le difficoltà emerse nel pagamento del prestito Deutsche Bank, a partire dal mese di agosto 2024, risultano riconducibili alla costante incapienza del conto corrente, mentre **la debitrice ha comunque proseguito il rimborso attraverso pagamenti alternativi, mediante modalità alternative di pagamento, sostenute con sacrificio economico personale.**





Anche le movimentazioni in contanti successive all'erogazione di un finanziamento nel giugno 2024 risultano coerenti con esigenze di gestione ordinaria delle risorse e non evidenziano condotte distrattive o speculative.

La situazione economica risulta ulteriormente aggravata dalla nascita della figlia nel mese di aprile 2025, evento che comporta nuovi e inevitabili oneri di mantenimento, da sostenere in assenza di qualsiasi contributo da parte del coniuge, privo di redditi stabili e che non ha riconosciuto la minore. Nonostante tali circostanze, la debitrice ha continuato, per quanto possibile, ad adempiere alle obbligazioni assunte, senza contrarre nuovi debiti in modo imprudente e senza porre in essere condotte di aggravamento volontario dell'esposizione debitoria.

Alla luce di quanto sopra, l'indebitamento deve ritenersi conseguenza di eventi sopravvenuti, oggettivi e non pienamente prevedibili, strettamente connessi alla vicenda familiare, alla gravidanza, alle spese sanitarie sostenute e alla mancanza di contribuzione economica del coniuge. La condotta tenuta dalla debitrice nell'assunzione e nella gestione delle obbligazioni risulta improntata a criteri di ordinaria diligenza, correttezza e buona fede, con esclusione di profili di dolo, colpa grave o abuso del credito, risultando pertanto integrato il presupposto di cui all'art. 68, comma 2, lett. a) CCII.

1.6.-bis Analisi tecnico-finanziaria della genesi dell'indebitamento

L'analisi delle operazioni di finanziamento contratte dalla debitrice, condotta sulla base della documentazione contrattuale acquisita, degli estratti conto bancari e delle risultanze delle banche dati pubbliche e private, consente di ricostruire in modo analitico e verificabile la **genesì, la destinazione e la progressiva evoluzione dell'indebitamento**, evidenziando come lo stesso si sia formato in maniera graduale e non già per effetto di un ricorso al credito irrazionale, sproporzionato o con finalità speculative.

In particolare, la ricostruzione è stata effettuata per ciascuna operazione di finanziamento, verificando il momento della contrazione, la situazione economico-reddituale esistente, l'eventuale presenza di inadempimenti, la destinazione concreta delle somme erogate e l'impatto sul bilancio familiare.

- **Analisi cronologica e funzionale delle operazioni**

La prima operazione rilevante risale al 18/12/2020, con la stipula di un finanziamento personale con **DEUTSCHE BANK** per un importo di € 44.190,00, con rata mensile pari a € 365,00.

Tale operazione si colloca in un contesto familiare caratterizzato dall'assenza di reddito stabile del coniuge, il quale, pur formalmente coobbligato, non ha contribuito al rimborso. Il finanziamento risulta destinato alla copertura delle esigenze di sostentamento del nucleo familiare. **(REGOLARE AMMORTAMENTO)**

Nel corso dell'anno 2023, la debitrice ha stipulato ulteriori finanziamenti con **COFIDIS** (€ 5.856,77) e **UNICREDIT** (€ 13.601,28), con rate mensili pari rispettivamente a € 97,43 e € 161,87. **(REGOLARE AMMORTAMENTO)**

Dalla documentazione acquisita emerge che tali somme sono state impiegate per far fronte a esigenze primarie e, in particolare, a spese sanitarie connesse a trattamenti di [REDACTED], nonché a esigenze familiari straordinarie, dovendosi escludere qualsiasi utilizzo dissipativo o non coerente con il fabbisogno del nucleo. **(All. 7bis)**

Nel 2024, la stipula del finanziamento **AGOS** del 21/06/2024 per € 39.244,00, con rata mensile pari a € 324,00, si inserisce in un contesto di crescente tensione finanziaria. **(REGOLARE AMMORTAMENTO)**

L'operazione si configura quale intervento di riorganizzazione e sostegno della posizione debitoria complessiva, finalizzato a mantenere un equilibrio finanziario già compromesso, e non quale incremento arbitrario dell'esposizione debitoria. **(REGOLARE AMMORTAMENTO)**

Infine, in data 30/11/2025, veniva attivata una linea di credito revolving (**AGOS**) per un importo residuo di € 190,74, con rata mensile pari a € 63,00, riconducibile a esigenze di gestione della liquidità di breve periodo e priva di incidenza significativa sulla complessiva esposizione. **(REGOLARMENTE ESTINTO)**



- **Verifica della sostenibilità ex ante e del minimo vitale**

Dall'analisi della documentazione contrattuale e delle informazioni acquisite emerge che, pur in assenza di inadempimenti qualificati al momento della contrazione delle obbligazioni, la capacità di rimborso della debitrice risultava già strutturalmente insufficiente, in quanto il reddito disponibile, al netto delle spese di sostentamento e degli impegni pregressi, si attestava su valori negativi.

Ne consegue che le obbligazioni assunte risultavano solo formalmente sostenibili, ma sostanzialmente incompatibili con la reale capacità di rimborso, come confermato dalla successiva analisi del merito creditizio.

- **Evoluzione della situazione economico-finanziaria**

Solo in un momento successivo, per effetto del progressivo deterioramento della capacità reddituale, dell'assenza di contribuzione del coniuge e del sopravvenire di spese straordinarie di natura sanitaria e familiare, si è determinato un progressivo squilibrio economico-finanziario.

Tale squilibrio ha condotto a un aumento del carico rateale complessivo e alla progressiva riduzione della capacità di rimborso, sfociando nell'attuale condizione di sovraindebitamento.

- **Regolarità nei rapporti e assenza di inadempimenti rilevanti**

Dalla ricostruzione effettuata emerge, inoltre, che **non risultano inadempimenti qualificati al momento della contrazione dei finanziamenti successivi**, né situazioni di insolvenza strutturata tali da rendere prevedibile l'inadempimento.

I rapporti risultano gestiti con sostanziale regolarità fino al progressivo deterioramento della capacità reddituale, con eventuali ritardi limitati ed episodici.

- **Valutazione conclusiva sulla genesi dell'indebitamento**

Alla luce della ricostruzione analitica sopra esposta, la genesi dell'indebitamento deve qualificarsi come:

- **progressiva, tracciabile e documentata;**
- **coerente con esigenze primarie e con eventi sopravvenuti;**
- **non caratterizzata da abuso del credito né da condotte dissipative;**
- **solo apparentemente sostenibile sotto il profilo formale, ma in realtà non coerente con la capacità di rimborso effettiva;**
- **successivamente divenuta insostenibile per fattori esterni e non prevedibili.**

Ne consegue che l'indebitamento non è riconducibile a scelte imprudenti o speculative, ma a un progressivo deterioramento dell'equilibrio economico, maturato in presenza di circostanze oggettive.

1.6. ter Verifica analitica della formazione dell'indebitamento, dell'impiego delle somme e dell'assenza di dolo o colpa grave

In conformità ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di merito e alla luce delle indicazioni operative desumibili dall'art. 68 CCII, il sottoscritto Gestore ha proceduto a una verifica analitica e puntuale della genesi di ciascun finanziamento, dell'impiego delle somme erogate e della sussistenza di eventuali profili di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

A tal fine, è stata effettuata una ricostruzione sistematica, riportata nella tabella che segue, nella quale per ciascun finanziamento sono indicati:

- l'importo erogato;
- il periodo di riferimento;
- la destinazione concreta delle somme;
- la situazione economico-finanziaria al momento della contrazione;
- la presenza o meno di inadempimenti pregressi.

Tale analisi consente di escludere in modo documentato la sussistenza delle ipotesi patologiche rilevanti ai fini della meritevolezza.

La seguente tabella consente una verifica puntuale, finanziamento per finanziamento, dell'impiego delle somme e della sostenibilità delle obbligazioni assunte al momento della loro contrazione.

Finanziamento	Importo (€)	Data	Destinazione somme	Situazione al momento della stipula	Inadempimenti pregressi	Valutazione
Deutsche Bank	€ 44.190,00	18/12/2020	sostentamento familiare (canoni locativi, utenze, spese alimentari e gestione ordinaria del nucleo)	Reddito stabile, nucleo familiare in equilibrio precario ma non insolvente	Non risultano inadempimenti qualificati né segnalazioni di insolvenza	Formalmente sostenibile, ma sostanzialmente incompatibile con la reale capacità di rimborso
Cofidis	€ 5.856,77	2023	spese sanitarie documentate connesse a [REDACTED]	Riduzione capacità reddituale ma ancora gestione regolare dei pagamenti	Non risultano inadempimenti qualificati né segnalazioni di insolvenza	Non configurabile colpa grave
UniCredit	€ 13.601,28	2023	Spese mediche e supporto al nucleo familiare	Situazione in progressivo deterioramento ma senza insoluti	Non risultano inadempimenti qualificati né segnalazioni di insolvenza	Coerente con esigenze primarie
AGOS	€ 39.244,00	21/06/2024	copertura esigenze familiari e parziale riequilibrio del carico finanziario complessivo	Carico debitorio elevato ma pagamenti ancora regolari	Non risultano inadempimenti qualificati né segnalazioni di insolvenza	Non configurabile consapevolezza di insolvenza
AGOS revolving	€ 190,74	30/11/2025	Liquidità di breve periodo	Situazione critica ma senza default formale	Non risultano inadempimenti qualificati né segnalazioni di insolvenza	Irrilevante ai fini della colpa

Dalla ricostruzione analitica sopra riportata emerge che:

- le somme ottenute non sono state impiegate per finalità dissipative o speculative, bensì per esigenze primarie e documentate;
- non risultano operazioni di distrazione patrimoniale, né trasferimenti anomali a terzi;
- non si riscontrano condotte di preferenzialità sistematica, essendo eventuali riorganizzazioni del debito funzionali alla gestione complessiva della posizione;
- al momento della contrazione dei finanziamenti non risultavano inadempimenti qualificati, né una situazione di insolvenza conclamata;
- tutti i rapporti sono stati gestiti con sostanziale regolarità nel tempo, senza inadempimenti qualificati.

Ne consegue che l'indebitamento si è formato in maniera progressiva, in un contesto solo apparentemente sostenibile sotto il profilo formale, ma in realtà già compromesso sotto il profilo sostanziale, deterioratosi solo successivamente per effetto di fattori sopravvenuti, con conseguente esclusione della riconducibilità dell'indebitamento a dolo o colpa grave, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di merito.

1.7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

La debitrice versa in una situazione di oggettiva e strutturale incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, determinata da un persistente squilibrio tra il reddito disponibile e l'ammontare complessivo degli impegni finanziari. La Sig.ra Giovanna Di Girolamo percepisce un reddito netto mensile di circa € 1.000,00/1.300,00, derivante da lavoro dipendente a tempo indeterminato, che risulta insufficiente a sostenere il carico rateale complessivo dei finanziamenti in essere, pari a circa € 790,00 mensili, oltre alle spese minime di sussistenza. Tale rapporto tra reddito e debito determina l'integrale assorbimento delle entrate, senza la possibilità di costituire riserve o far fronte a imprevisti, configurando una condizione di cronica tensione finanziaria.

La situazione di incapienza risulta ulteriormente aggravata dall'assenza di contributi economici da parte del coniuge, privo di redditi stabili e non collaborativo, nonché dalla presenza di oneri aggiuntivi derivanti dalla nascita della figlia nel mese di aprile 2025, evento che comporta inevitabili e crescenti spese di

mantenimento. La debitrice, pur beneficiando di un temporaneo supporto familiare sul piano abitativo, rimane esposta a una struttura di costi non comprimibile e a una capacità reddituale rigida, non suscettibile di incrementi nel breve periodo. L'analisi dei flussi finanziari evidenzia come, nel corso del tempo, la debitrice abbia destinato la totalità del reddito al pagamento delle obbligazioni assunte, riuscendo a mantenere gli adempimenti mediante sacrificio personale ed economico e con crescente difficoltà. Le difficoltà nel regolare pagamento di uno dei finanziamenti non deriva da una scelta volontaria, bensì dalla sistematica incapacienza del conto corrente, che ha reso necessario il ricorso a modalità di pagamento alternative, sostenute con significativo sacrificio economico. La debitrice non dispone di beni immobili, di risparmi significativi né di ulteriori fonti di reddito, circostanze che escludono la possibilità di far fronte alle obbligazioni mediante la liquidazione di attivi o il ricorso a risorse patrimoniali.

Neppure l'ipotesi di una ristrutturazione del debito mediante accensione di un nuovo finanziamento risulta concretamente praticabile, poiché una rata sostenibile comporterebbe comunque un impegno mensile incompatibile con la capacità reddituale attuale, mentre interventi parziali non determinerebbero un riequilibrio apprezzabile della posizione complessiva. In tale contesto, la situazione di squilibrio non si presenta come episodica o contingente, bensì come espressione di una **difficoltà oggettiva e crescente nel far fronte integralmente alle obbligazioni con mezzi ordinari**.

Alla luce di quanto sopra, la situazione della debitrice integra pienamente il presupposto di cui all'art. 68, comma 2, lett. b) CCII, risultando la difficoltà nel far fronte integralmente alle obbligazioni a un persistente squilibrio economico-finanziario non superabile in assenza dell'accesso a una procedura di composizione della crisi.

1.8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a) La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive del debitore istante vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

	DEBITORE	CREDITORE	IMPORTO DEBITO	PEC	TITOLO DI PRELAZIONE
1)	GIOVANNA DI GIROLAMO	O.C.C. (A Sostegno del Debitore)	€ 2.114,60	asostegnodeldebitore@pec.it	Spese Prededuzione Art. 6, co. 1, lett. d), CCII
2)	GIOVANNA DI GIROLAMO – [REDACTED] [REDACTED] (ex marito - secondo intestatario)	DEUTSCHE BANK (prestito personale n. 2224376301)	€ 12.934,00	dbspa3@actaliscertymail.it	Chirografario
3)	GIOVANNA DI GIROLAMO	UNICREDIT (prestito personale n. 22305479)	€ 7.485,26	comunicazioni@pec.unicredit.eu	Chirografario
4)	GIOVANNA DI GIROLAMO	COFIDIS (prestito personale n. 1516224)	€ 2.826,14	cofidis@legalmail.it	Chirografario
5)	GIOVANNA DI	AGOS	€ 33.671,25	agosducato@legalmail.it	Chirografario

	GIROLAMO	(prestito personale n. 73385022)			
6)	GIOVANNA DI GIROLAMO	AGOS (carta revolving n. 72537704)	€ 0,00 Estinto regolarmente	agosducato@legalmail.it	Chirografario
7)	GIOVANNA DI GIROLAMO	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	€ 198,52	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it ; laz.procedure.concorsuali.speciali@agenziariscossione.gov.it ; ov.it ;	Privilegiato ex art. 2752 c.c.
8)	GIOVANNA DI GIROLAMO	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	€ 171,06	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it ; laz.procedure.concorsuali.speciali@agenziariscossione.gov.it ; ov.it ;	Chirografario
TOTALE					€ 59.400,83

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso:

	DEBITORE	CREDITORE	DATA	TIPOLOGIA CONTRATTO	AMMONTARE CREDITO	RATA MENSILE	DEBITO RESIDUO	TITOLO DI PRELAZIONE
1)	GIOVANNA DI GIROLAMO [REDACTED] (ex marito - secondo intestatario)	DEUTSCHE BANK	18/12/2020	PRESTITO PERSONALE N. 2224376301	€ 44.190,00	€ 365,00 – DURATA 120 RATE (10 ANNI)	€ 12.934,00	CHIROGRAFARIO
2)	GIOVANNA DI GIROLAMO	UNICREDIT	23/08/2023	PRESTITO PERSONALE N. 22305479	€ 13.601,28	€ 161,87 – DURATA 84 RATE (7 ANNI)	€ 7.485,26	CHIROGRAFARIO
3)	GIOVANNA DI GIROLAMO	COFIDIS	25/05/2023	PRESTITO PERSONALE N. 1516224	€ 5.856,77	€ 97,43 – DURATA 60 RATE (5 ANNI)	€ 2.826,14	CHIROGRAFARIO
4)	GIOVANNA DI GIROLAMO	AGOS	21/06/2024	PRESTITO PERSONALE N. 73385022	€ 39.244,00	€ 324,00 – 120 RATE (10 ANNI)	€ 33.671,25	CHIROGRAFARIO
5)	GIOVANNA DI GIROLAMO	AGOS	30/11/2025	CARTA REVOLVING N. 72537704	€ 190,74	€ 63,00 – DURATA INDETERMINATA	€ 0,00 Estinto regolarmente	CHIROGRAFARIO

Si riporta di seguito una ulteriore tabella di dettaglio dei debiti tributari:

	DEBITORE	CREDITORE	RESIDUO DEBITO IMPOSTE	TITOLO DI PRELAZIONE
1)	GIOVANNA DI GIROLAMO	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	€ 171,06	Chirografario
2)	GIOVANNA DI GIROLAMO	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	€ 198,52	Privilegio Art. 2752 c.c.

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore, le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

	DEBITORE	ELENCO CREDITORI	DEBITO RESIDUO	PRIVILEGIO	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIATO IPOTECARIO	CHIROGRAFARIO
1)	GIOVANNA DI GIROLAMO [REDACTED] (ex marito - secondo	DEUTSCHE BANK	€ 12.934,00				X

	intestataria)						
2)	GIOVANNA DI GIROLAMO	UNICREDIT	€ 7.485,26				X
3)	GIOVANNA DI GIROLAMO	COFIDIS	€ 2.826,14				X
4)	GIOVANNA DI GIROLAMO	AGOS	€ 33.671,25				X
5)	GIOVANNA DI GIROLAMO	AGOS	€ 0,00 Estinto regolarmente				
6)	GIOVANNA DI GIROLAMO	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	€ 171,06				X
7)	GIOVANNA DI GIROLAMO	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	€ 198,52	X			
SPESE DELLA PROCEDURA							
1)	GIOVANNA DI GIROLAMO	COMPENSO O.C.C.	€ 2.114,60	Prededuzione	X		
2)	GIOVANNA DI GIROLAMO	SPESE	€ 600,00	Prededuzione	X		
TOTALE PREDEDUZIONE						€ 2.714,60	
TOTALE AMMONTARE DEBITO + PREDEDUZIONE						€ 60.000,83	

b) La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

A) Istante GIOVANNA DI GIROLAMO:

Patrimonio Immobiliare (All.5 bis)

In sintesi, il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile:

NESSUNO;

Patrimonio Mobiliare (All. 8)

In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

	DESCRIZIONE	TARGA	ANNO	DIRITTO	% DIRITTO	KM	VALORE
1)	FIAT 500	DN511FG	2008	PP	100	289.830	€ 0,00

La Sig.ra Di Girolamo è proprietaria di un'autovettura FIAT 500 targata DN511FG, immatricolata il 02.2008. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, lo scrivente ritiene l'assenza di valore di mercato stante la vetustà del veicolo e in considerazione del chilometraggio (Km 289.830) e dello stato in cui si trova tale da renderlo privo di utilità economica per i creditori.

Attività finanziarie

Il debitore non risulta essere sottoscrittore di piani di investimento.

Il patrimonio dell'istante è, altresì, composto dalla liquidità disponibile sul c/c ordinario n. 0000102982082 tenuto presso UNICREDIT riportante il saldo di € 968,26 al 31.12.2025 (All. 9)

Detiene anche un libretto postale n. 43354891 cointestato con l'ex marito Roberto Tozzi, riportante il saldo di € 0,00 al 10/02/2026. (All. 10).

Carta prepagata (PostePay Evolution) n. 5333.1712.3119.5641 riportante il saldo di € 3,75 al 28/02/2026. (All. 11).



Valore stimato del patrimonio GIOVANNA DI GIROLAMO

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro 0,00 come da tabella che segue:

VALORE STIMATO DI GIROLAMO	
VALORE PATRIMONIO IMMOBILIARE	€ 0,00
VALORE PATRIMONIO MOBILIARE	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

a) Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII):

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto istante negli ultimi cinque anni (**All.12 - VERBALE DI INTERPELLO**).

b) Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII):

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del loro nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

Redditi Personali del debitore

A) Istante GIOVANNA DI GIROLAMO

La Sig.ra Di Girolamo svolge attività lavorativa subordinata part-time (60%) alle dipendenze della società indicata nei cedolini prodotti in atti, con qualifica di **Ausiliario delle vendite – 4° livello**, e percepisce reddito da lavoro dipendente quale unica fonte reddituale stabile.

Dall'esame analitico delle buste paga relative al periodo **febbraio 2025 – gennaio 2026**, integralmente acquisite agli atti (cfr. cedolini mensili), emergono i seguenti importi netti mensili effettivamente percepiti:

- Febbraio 2025: € 1.065,00
- Marzo 2025: € 1.140,00
- Aprile 2025: € 1.104,00
- Maggio 2025: € 1.140,00
- Giugno 2025: € 1.917,00 (comprensivo di 14^a mensilità)
- Luglio 2025: € 1.808,00
- Agosto 2025: € 1.383,00
- Settembre 2025: € 1.130,00
- Ottobre 2025: € 1.049,00
- Novembre 2025: € 1.098,00
- Dicembre 2025: € 2.072,00 (comprensivo di 13^a mensilità)
- Gennaio 2026: € 997,00

Le oscillazioni riscontrate nel periodo in esame risultano coerenti con la struttura retributiva tipica del lavoro subordinato e sono principalmente riconducibili:

- all'erogazione delle mensilità aggiuntive (14^a nel mese di giugno e 13^a nel mese di dicembre);
- a variazioni fiscali e contributive;
- alla presenza, in taluni mesi, di voci variabili e conguagli.

Tali elementi non alterano la natura ordinaria e continuativa del rapporto di lavoro né incidono sulla stabilità della fonte reddituale.

Il **reddito netto mensile medio**, calcolato sull'intero periodo considerato (12 mensilità), risulta pari ad **€ 1.325,25**, valore che può essere ritenuto attendibile e prudenziale quale parametro rappresentativo della capacità reddituale ordinaria della Sig.ra Di Girolamo e, conseguentemente, della sostenibilità di eventuali flussi nell'ambito della procedura.

Si rileva altresì che la Sig.ra Di Girolamo percepisce un assegno unico per figlio a carico pari ad € 301,50 mensili, come risultante dall'estratto conto Post Evolution (**vd. All. 11**). Tale importo costituisce una ulteriore entrata periodica del nucleo familiare, utile alla valutazione complessiva della capacità economica del debitore.

Fonte	Netto busta paga
Busta paga Febbraio 2025	€ 1.065,00
Busta paga Marzo 2025	€ 1.140,00
Busta paga Aprile 2025	€ 1.104,00
Busta paga Maggio 2025	€ 1.140,00
Busta paga Giugno 2025 (14ma)	€ 1.917,00
Busta paga Luglio 2025	€ 1.808,00
Busta paga Agosto 2025	€ 1.383,00
Busta paga Settembre 2025	€ 1.130,00
Busta paga Ottobre 2025	€ 1.049,00
Busta paga Novembre 2025	€ 1.098,00
Busta paga Dicembre 2025 (13ma)	€ 2.072,00
Busta paga Gennaio 2026	€ 997,00
Reddito netto mensile medio	€ 1.325,25

(All.13)

Si ritiene opportuno ai fini comparativi considerare il reddito netto derivante dai Modelli 730 anni 2021-2022-2023-2024-2025 (**All.14**).

ANNO	TIPOLOGIA IMPIEGO	REDDITO ANNUALE	IMPOSTA NETTA	REDDITO COMPLESSIVO ANNUALE	REDDITO MENSILE
2021	Dipendente	€ 13.725,38	€ 1.535,08	€ 12.190,30	€ 1.015,85
2022	Dipendente	€ 13.217,37	€ 1.395,33	€ 11.822,04	€ 985,17
2023	Dipendente	€ 13.866,00	€ 1.309,18	€ 12.556,82	€ 1.046,40
2024	Dipendente	€ 17.341,16	€ 1.923,05	€ 15.418,11	€ 1.284,84
2025	Dipendente	€ 15.210,71	€ 417,86	€ 14.792,85	€ 1.232,73
Reddito netto medio mensile				€ 1.112,99	

Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

L'istante ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al suo mantenimento (**All.15**):

DETTAGLIO SPESE	MEDIA MENSILE
Spese utenze e condominio	€ 245,00
Spese mediche	€ 150,00
Spese abbigliamento	€ 100,00
Spese alimentari	€ 750,00
Spese igiene	€ 150,00
Utenze telefoniche/internet	€ 20,00
Spese auto*	€ 427,24
Assicurazione auto	€ 54,95
TOTALE	€ 1.897,19
Reddito DI GIROLAMO	€ 1.325,25 + 301,50 (assegno unico) = € 1.626,75
Pensione ██████████ (madre)	€ 925,48
Residuo disponibile ai creditori (reddito DI GIROLAMO)	€ 417,56 (€ 350,00)

*(Le spese relative all'autovettura devono ritenersi incomprimibili in quanto il mezzo è utilizzato dalla debitrice per esigenze lavorative e familiari, non essendo disponibili valide alternative di trasporto idonee a garantire la continuità dell'attività lavorativa e la gestione delle esigenze del nucleo familiare).

Sulla base dell'autocertificazione prodotta, il fabbisogno mensile del nucleo familiare ammonta complessivamente a € 1.897,19.

I redditi netti mensili dichiarati dai componenti del nucleo risultano pari a € 1.626,75 per la sig.ra DI GIROLAMO e € 925,48 per la sig.ra ARIU, per un reddito familiare complessivo di € 2.552,23. Le spese familiari sono state pertanto ripartite in via proporzionale ai redditi, secondo un rapporto pari al 63,74% a carico della sig.ra Di Girolamo e al 36,26% a carico della sig.ra Ariu.

In applicazione di tale criterio, la quota di spese mensili imputabile alla sig.ra Di Girolamo risulta pari a € 1.209,19, con conseguente residuo mensile disponibile pari a € 417,56, quale importo astrattamente destinabile alla soddisfazione dei creditori nell'ambito della presente procedura.

Tuttavia, in via prudenziale e al fine di garantire la sostenibilità del piano nonché un adeguato margine di sicurezza rispetto a possibili variazioni delle spese familiari o delle entrate, si ritiene opportuno considerare quale importo effettivamente destinabile alla soddisfazione dei creditori la somma mensile di € 350,00.

- **Inciso sulla natura personale dell'indebitamento:**

Si precisa che l'indebitamento oggetto della presente procedura è personale ed esclusivo della sig.ra Giovanna Di Girolamo, la quale ne risponde unicamente con il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 2740 c.c. La convivente, sig.ra [REDACTED], non risulta in alcun modo coobbligata, fideiussore o garante delle posizioni debitorie esaminate e non assume la qualità di debitore, né è parte del presente procedimento di regolazione della crisi da sovraindebitamento.

L'apporto economico della convivente rileva esclusivamente ai fini della ricostruzione del bilancio familiare, limitatamente alla determinazione delle spese comuni di sussistenza, che – sulla base dei redditi netti mensili dichiarati – sono state ripartite in via proporzionale tra i componenti del nucleo. Tale criterio è stato adottato in conformità ai principi di equità, proporzionalità e sostenibilità desumibili dagli artt. 65, 69, 268 e 280 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, come modificati dal D.Lgs. 136/2024 (Correttivo Ter).

La presente precisazione è funzionale a delimitare correttamente l'ambito soggettivo della procedura, che ha ad oggetto esclusivamente la posizione personale della sig.ra Di Girolamo, nonché a determinare in modo coerente, attendibile e prudenziale la quota di spese effettivamente imputabile all'Istante e, conseguentemente, il residuo di reddito mensile destinabile alla soddisfazione dei creditori, come puntualmente ricostruito nella precedente analisi economico-finanziaria.

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate appaiono congrue in quanto in base al calcolo della soglia di povertà assoluta (ovvero il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento ovvero in base all'età e al numero dei componenti, alla regione e alla tipologia del comune di residenza delle famiglie), il reddito minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita per NN. 3 soggetti, ammonta ad € 1.543,03€ (<https://www.istat.it/dati/calcolatori/soglia-di-poverta/>).

** La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiori a tale valore monetario.*

La seconda tabella evidenzia, invece, una valutazione della congruità delle spese autocertificate dai debitori per il sostentamento suo e del suo nucleo familiare sulla base dei possibili parametri applicabili (utilizzando a titolo indicativo i parametri di cui all'art. 283 CCII, tenuto conto di quanto contenuto all'art. 268, comma 4, CCII, ovvero dei dati ISTAT o ISEE) in base all'orientamento dei competenti Tribunali che tenga comunque conto delle spese maggiormente rilevanti e la documentazione utile a comprovare l'incomprimibilità delle stesse:

VERIFICA DELLE UTILITA' RILEVANTI PER IL DEBITORE INCAPIENTE		
	<i>assegno sociale inps mese 2025 (fonte Inps)</i>	546,24 €
(A)	Assegno sociale anno 2025 (x 13 mensilità)	7.101,12 €
(B)	Aumento dell'assegno sociale della metà (50% di 7.101,12)	3.550,56 €
(C)	Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo	10.651,68 €
	Componenti del nucleo familiare	3
(D)	Parametro di equivalenza ISEE	2,24
(E)	Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (C x D)	23.859,76 €
(F)	Reddito annuo netto del DEBITORE (€ 1.325,25 mensili x 13 mensilità)	17.228,25 €
(G)	Utilità rilevanti (F - E)	- 6.631,51 €

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 1.626,75 e detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori è pari a euro € 417,56. La Somma viene arrotondata in via prudenziale ad € 350,00 in modo da garantire alla debitrice una quota minima di salvaguardia per far fronte ad eventuali urgenze e/o imprevisti.

1.9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate dal gestore (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.10. Atti impugnati dai Creditori negli ultimi 5 Anni (art. 69, comma 1, lett.e, CCII)

Dall'analisi della documentazione e dalle dichiarazioni rese dall'Istante si evince che non risultano atti del debitore impugnati dai creditori negli ultimi 5 anni (**All.12 Verbale Interpello**).

1.11. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi € 2.114,60 (al netto di acconti già versati) ed afferiscono a:

- Compenso O.C.C.
- PEC della procedura
- imposta di registro su sentenza di omologa
- Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati
- Spese per procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione dei gravami)
- Gestione conto corrente della procedura
- Varie

COSTI PRESUNTI DELLA PROCEDURA	
Compenso concordato OCC	€ 3.944,60
Nel Dettaglio	
a) Compenso Professionale	€ 2.804,58
b) IVA 22%	€ 603,12
c) Rimborso 15%	€ 420,69
d) Sconto Applicato (15%)	€ 483,79

Compensi e spese OCC e Gestore (al netto degli acconti)	€ 2.114,60
Spese gestione amministrativa procedura	€ 600,00
Di cui in prededuzione	€ 2.714,60

1.12. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII:

(All. 16)

CREDITORE	CREDITO CONCESSO	Data concessione	Importo rata mensile	Totale rate mensili	Reddito mensile	Rispetto Merito Creditizio
DEUTSCHE BANK	€ 44.190,00	18.12.2020	€ 365,00	€ 365,00	€ 1.000,62	NO
COFIDIS	€ 5.856,77	25.05.2023	€ 97,43	€ 462,43	€ 1.046,40	NO
UNICREDIT	€ 13.601,28	23.08.2023	€ 161,87	€ 624,30	€ 1.046,40	NO
AGOS	€ 39.244,00	21.06.2024	€ 324,00	€ 948,30	€ 1.284,84	NO
AGOS	€ 190,74	30.11.2025	€ 63,00	€ 1.011,30	€ 1.232,73	NO

n.b. Contratto Agos 30.11.2025 impossibile procedere con la valutazione del merito creditizio in quanto Agos non ha provveduto a inoltrare contrattualistica come richiesto con Pec del 10/02/2026.

Dall'analisi della documentazione contrattuale e dai fogli di calcolo del merito creditizio predisposti dal Gestore (cfr. tabelle allegate), è emerso che gli istituti finanziatori non hanno correttamente valutato la capacità di rimborso della debitrice al momento della concessione dei finanziamenti, in violazione dell'art. 124-bis TUB e dei principi di sana e prudente gestione.

Le condotte degli istituti finanziatori risultano altresì in contrasto con i principi di sana e prudente gestione dettati dalla Banca d'Italia e con gli obblighi derivanti dalla Direttiva 2008/48/CE, che impongono una verifica effettiva, adeguata e proporzionata della capacità di rimborso del consumatore.

- **DEUTSCHE BANK – Prestito personale n. 2224376301 (18.12.2020)**

All'epoca dell'erogazione il reddito mensile netto era pari ad € 1.000,62. Il fabbisogno minimo vitale del nucleo familiare risultava pari ad € 782,09, con rate pregresse per € 365,00. Il residuo disponibile risultava negativo (€ -146,47). La somma massima concedibile, secondo il foglio di calcolo allegato, era pari a – € 11.167,94, a fronte di una somma erogata di € 44.190,00. Il finanziamento è stato quindi concesso in assenza di capienza reddituale, con evidente superamento della soglia di sostenibilità.

- **COFIDIS – Prestito personale n. 1516224 (25.05.2023)**

Reddito netto mensile: € 1.046,40. Fabbisogno minimo vitale: € 855,98. Rate pregresse: € 462,43. Residuo disponibile: € -272,01. Somma massima concedibile: – € 12.256,25, a fronte di € 5.856,77 erogati. Anche in questo caso il finanziamento è stato concesso nonostante l'assenza di reddito disponibile.

- **UNICREDIT – Prestito personale n. 22305479 (23.08.2023)**

Reddito netto mensile: € 1.046,40. Fabbisogno minimo vitale: € 855,98. Rate pregresse: € 624,30. Residuo disponibile: € -433,88. Somma massima concedibile: – € 26.967,26, a fronte di € 13.601,28 erogati. Il credito è stato concesso in presenza di un indebitamento già strutturalmente insostenibile.

- **AGOS – Prestito personale n. 73385022 (21.06.2024)**

Reddito netto mensile: € 1.284,84. Fabbisogno minimo vitale: € 908,94. Rate pregresse: € 948,30.

Residuo disponibile: € -572,40. Somma massima concedibile: – € 39.880,67, a fronte di € 39.244,00 erogati.

La concessione del finanziamento è avvenuta in presenza di un indice di sostenibilità fortemente negativo.

- **AGOS – Carta revolving n. 72537704 (30.11.2025)**

Con riferimento a tale rapporto, non è stato possibile procedere alla completa valutazione del merito creditizio, poiché la finanziaria non ha trasmesso la contrattualistica richiesta con PEC del 10.02.2026.

Tale omissione documentale impedisce di verificare:

- le modalità di istruttoria adottate;
- le informazioni reddituali acquisite;
- l'eventuale consultazione di banche dati;
- la verifica dell'esposizione complessiva del debitore.

La mancata collaborazione dell'ente finanziatore integra un elemento sintomatico di carenza istruttoria.

Dalla ricostruzione analitica emerge che:

- in tutti i casi esaminati il **reddito disponibile risultava negativo** già al momento della concessione del credito;
- le somme erogate risultano superiori alla capacità di rimborso teoricamente sostenibile;
- le finanziarie hanno proceduto a successive concessioni di credito nonostante l'aumento progressivo dell'esposizione;
- non risulta rispettato il principio di verifica effettiva e proporzionata del merito creditizio.

Il sovraindebitamento appare pertanto **indotto e aggravato da pratiche di concessione del credito non conformi ai criteri di prudenza e corretta valutazione del merito creditizio**, configurando un'ipotesi di colpa in concedendo.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

1.13. Esposizione della proposta

Dopo aver descritto ed analizzato lo stato attivo e passivo del debitore ed aver illustrato le cause dell'attuale situazione di sovraindebitamento, in questo capitolo si espone la proposta economica che il debitore intende sottoporre in prima istanza all'Organismo di Composizione della Crisi e, successivamente, al Tribunale di Roma, mediante il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli articoli 67 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

La proposta è stata elaborata con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.



4. offrire una soluzione più vantaggiosa rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione, mediante un impegno prolungato nel tempo ma economicamente sostenibile per i debitori.

Durata e modalità

Versamento, in un'unica soluzione, dell'importo di **€ 20.000,00** mediante finanza esterna messa a disposizione dalla Fondazione Salus Populi Romani, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di omologazione del piano;

❖ INTERVENTO DELLA FONDAZIONE SALUS POPULI ROMANI

L'importo offerto nel presente Piano, pari a **€ 20.000,00 (All. 17)**, è messo a disposizione direttamente dalla **Fondazione Salus Populi Romani**, soggetto riconosciuto dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 marzo 1996 n. 108**, operante nell'ambito del **sistema pubblico di prevenzione dell'usura**.

L'intervento **non determina la creazione di un nuovo debito concorsuale opponibile alla procedura**, non incide sull'attivo o sul passivo concorsuale e **non altera la par condicio creditorum**, configurandosi quale **finanza esterna, etica, vincolata e funzionale** esclusivamente all'esecuzione del Piano e al reinserimento economico del debitore meritevole.

Il finanziamento ha **natura strumentale**, è **espressamente subordinato all'omologazione del Piano**, **non transita nella disponibilità del debitore** ed è destinato esclusivamente al **pagamento diretto dei creditori**, secondo l'ordine, le modalità e le percentuali previste nella proposta, nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazione. In particolare:

- una quota potrà essere anticipata, previa autorizzazione giudiziale, a titolo di **prefinanziamento OCC**;
- la parte residua sarà erogata a omologa avvenuta mediante **bonifici diretti**:
 - in favore dei creditori;
 - per il pagamento delle spese prededucibili e dei crediti privilegiati;
 - con **accantonamento del compenso dell'OCC**, da liquidarsi ex art. 71 CCII a esecuzione conclusa.

La Fondazione:

- **non assume la qualifica di creditore concorsuale**;
- **non partecipa alla massa passiva**;
- **non richiede garanzie personali o reali**;
- **eroga le somme a fondo vincolato e irrevocabile**, una volta intervenuta l'omologazione.

L'eventuale obbligo restitutorio in capo al debitore, ove previsto, è **personale, successivo alla conclusione del Piano, regolato da scrittura separata extra-piano, non opponibile alla procedura e integralmente postergato** rispetto a ogni obbligazione concorsuale; esso è strutturato a **condizioni agevolate**, con tasso calmierato, assenza di oneri accessori e durata compatibile con la capacità economica residua del debitore, **senza pregiudicare la sostenibilità del Piano né il percorso di risanamento**.

L'intervento si colloca nella cornice dell'**art. 15, comma 1, lett. b), L. 108/1996**, che consente a Fondazioni e ONLUS convenzionate l'utilizzo del **Fondo di prevenzione dell'usura**, istituito sotto la vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per sostenere soggetti esclusi dal credito ordinario e in condizioni di grave disagio socio-economico, **senza assunzione di rischio da parte del sistema bancario e senza richiesta di garanzie**.

Tale modello di finanza esterna **non costituisce prassi isolata**, risultando adottato anche da **altre Fondazioni e associazioni antiusura operanti su tutto il territorio nazionale**, tra cui **La Scialuppa ONLUS – Associazione per la prevenzione dell'usura**, anch'essa operante ai sensi dell'art. 15 L. 108/1996 mediante strumenti di finanza esterna vincolata o garantita, finalizzati all'esecuzione dei piani di ristrutturazione dei debiti.

La giurisprudenza di merito ha più volte riconosciuto la **piena legittimità e compatibilità concorsuale** di tali interventi. In particolare:

- la **sentenza n. 586/2024 del Tribunale di Roma – XIV Sezione Civile** ha escluso che il finanziamento erogato dalla Fondazione *Salus Populi Romani* integri un debito concorsuale, valorizzandone la funzione di pagamento diretto dei creditori, la subordinazione all'omologazione e l'assenza di pregiudizio per la procedura;
- la **sentenza n. 360/2024 del Tribunale di Torino** ha omologato un piano fondato su finanziamento garantito al 100% da **La Scialuppa ONLUS**, ritenendo tale struttura coerente con il CCII, sostenibile per il debitore e idonea a migliorare la soddisfazione dei creditori;
- ulteriori provvedimenti di omologa (tra cui **Tribunale di Termini Imerese, proc. n. 82/2024 – caso Marino**) hanno ritenuto ammissibile il ricorso a strumenti analoghi di finanza esterna o garantita da Fondazioni antiusura, escludendone la natura concorsuale e confermandone la conformità al sistema della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Alla luce di quanto sopra, l'intervento della Fondazione *Salus Populi Romani* risulta **pienamente conforme al Codice della Crisi e dell'Insolvenza, come modificato dal D.Lgs. 136/2024 (Correttivo Ter)**, nonché coerente con la **Direttiva UE 2019/1023**, costituendo uno strumento idoneo a:

- garantire la **rapida ed efficace esecuzione del Piano**;
- ridurre tempi e costi procedurali;
- incrementare il grado di soddisfacimento della massa creditoria;
- assicurare l'equilibrio tra sostenibilità del risanamento e tutela della **par condicio creditorum**.

Si precisa espressamente che l'eventuale obbligazione restitutoria nei confronti della Fondazione è del tutto estranea alla presente procedura, non opponibile ai creditori concorsuali, non suscettibile di surrogazione e integralmente postergata rispetto a ogni obbligazione oggetto del piano. Essa non incide in alcun modo sulla fattibilità, sostenibilità e convenienza del piano, né altera la par condicio creditorum.

a) Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

PREDEDUZIONE	€ 2.714,60	100%
PRIVILEGIATI	€ 198,52	100%
CHIROGRAFI	€ 57.087,71	29,93%
TOTALE VERSATO	€ 20.000,00	33,33%

La proposta assicura il pagamento del **100% dei crediti prededucibili e privilegiati e circa il 29,93% dei chirografari, pari al versamento del 33,33% dell'intera debitoria.**

b) Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può sintetizzarsi nel prospetto di sintesi che segue:

	ANTE OMOLOGA	POST OMOLOGA
REDDITO MENSILE NETTO	€ 1.626,75	€ 1.626,75
SPESE MENSILI FAMILIARI	€ 1.897,19	€ 1.897,19
RATE MENSILI TOTALI	€ 1.011,30	€ 0,00 (versamento con finanza esterna)

1.14. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

La valutazione dell'alternativa liquidatoria è condotta ipotizzando l'apertura di una procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, con durata fisiologica pari a 36 mesi, in assenza di beni liquidabili ulteriori rispetto alla capacità reddituale del debitore.

Sulla base dei dati reddituali e delle spese accertate, la capacità mensile teoricamente destinabile ai creditori è stata determinata in € 417,56, prudenzialmente ridotta ad € 350,00 al fine di garantire la sostenibilità della procedura.

Assumendo pertanto la capacità effettiva di € 417,56 mensili, e considerando le mensilità aggiuntive percepite (13^a e 14^a), l'apporto complessivo nel triennio risulta pari a: € 19.949,60

Da tale importo devono essere detratti i costi della procedura, stimati in via prudenziale nel 10%, pari a: € 1.994,96

Ne consegue un attivo netto distribuibile pari a: € 17.954,64

Tale importo deve essere destinato prioritariamente al pagamento dei crediti prededucibili e privilegiati, come segue:

- Crediti prededucibili: € 2.714,60
- Crediti privilegiati: € 198,52

Per un totale di: € 2.913,12

Detratte tali somme, residua un importo destinabile ai creditori chirografari pari a: € 15.041,52

A fronte di un totale di crediti chirografari pari a € 57.087,71, la percentuale di soddisfacimento nell'ipotesi liquidatoria risulta pari a: 26,35% (€ 15.041,52 / € 57.087,71)

PROCEDURA	PIANO DI RISTRUTTURAZIONE	LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DURATA	3 MESI	36 MESI
VERSAMENTO COMPLESSIVO	€ 20.000,00	€ 17.954,64
PREDEDUCIBILI	100%	100%
PRIVILEGIATI	100%	100%
CHIROGRAFARI	29,93%	26,35%
TENORE DI VITA	DIGNITOSO-SOSTENIBILE	RIDOTTO-PIU' RIGIDO
CONTROLLO DEL DEBITORE	SI (GESTIONE DIRETTA PIANO)	NO (GESTIONE OCC/LIQUIDATORE)

Conclusioni

L'alternativa liquidatoria:

- comporta una durata fisiologica stimata in 36 mesi, con distribuzioni progressive e subordinate ai tempi di realizzo dell'attivo;
- subordina il soddisfacimento dei creditori all'effettivo incasso dei canoni nel triennio;
- assicura un soddisfacimento solo parziale e inferiore dei creditori chirografari (26,35%), rispetto alla maggiore utilità conseguibile mediante il piano di ristrutturazione (29,93%);
- determina un regime più rigido per il debitore, soggetto alla gestione diretta dell'OCC/liquidatore.

Il piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII, al contrario:

- prevede il versamento dell'importo complessivo di € 20.000,00 entro 3 mesi dall'omologa;
- garantisce il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati;
- assicura un soddisfacimento più elevato dei creditori chirografari (29,93%) rispetto all'alternativa liquidatoria (26,35%), garantendo una migliore utilità economica per tale classe di crediti.
- consente ai creditori di ottenere in tempi drasticamente ridotti il medesimo valore economico teoricamente conseguibile nella liquidazione;
- elimina integralmente il rischio di realizzo coattivo e di incertezza sui tempi di distribuzione.

In sintesi, la liquidazione controllata comporterebbe una drastica perdita di valore per l'intera massa creditoria e un impatto destabilizzante per la famiglia debitrice, rendendo il piano di ristrutturazione la soluzione più efficace, equa e realistica.

1.15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di

disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);

- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).
- È stata analizzata positivamente la condizione soggettiva ostativa del debitore che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte ovvero non ha determinato situazioni di sovraindebitamento con colpa grave o frode (art. 69 CCII).

Alla luce degli elementi complessivamente esaminati, non emergono profili di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di merito in materia di sovraindebitamento.

L'indebitamento risulta infatti riconducibile a un progressivo squilibrio economico determinato da fattori sopravvenuti e da una non adeguata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziari, piuttosto che a condotte irresponsabili o speculative del debitore.

1.16. Soddisciacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente Gestore della crisi ha valutato la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione controllata dei beni, tenuto conto della collocazione preferenziale dei crediti prededucibili, privilegiati e ipotecari sul ricavato.

Sulla base della documentazione patrimoniale e reddituale, la **capacità reddituale netta teoricamente liquidabile** dal debitore in tre anni ammonta a **€ 17.954,64**, al netto di costi procedurali.

Pertanto, la **massa attiva liquidabile complessiva** ammonterebbe a **€ 17.954,64**, somma **insufficiente a garantire il pieno soddisfacimento** dell'intera categoria dei creditori chirografari, il cui credito complessivo ammonta a circa **€ 60.000,83**.

In particolare:

- Verrebbero integralmente soddisfatti i **crediti prededucibili**;
- I **crediti privilegiati** verrebbero integralmente **soddisfatti**;
- i crediti chirografari ricevono una percentuale pari a circa 26,35%, in misura nettamente inferiore rispetto all'utilità conseguibile mediante il piano di ristrutturazione.

Al contrario, il piano di ristrutturazione proposto fondato su apporto di finanzia esterna, prevede invece il versamento complessivo di € 20.000,00 entro 3 mesi dall'omologa, garantendo quindi un importo maggiore e in una tempistica significativamente più favorevole.

In particolare:

- i crediti prededucibili risultano integralmente soddisfatti (100%);
- i crediti privilegiati sono integralmente soddisfatti (100%);
- i crediti chirografari ricevono una percentuale pari a circa 29,93%, in misura migliore rispetto a quella ricavabile nell'ipotesi liquidatoria (26,35%).

Ne consegue che i creditori assistiti da cause di prelazione non ricevono, nel piano proposto, un trattamento inferiore rispetto a quello astrattamente conseguibile in sede di liquidazione controllata.

Anzi, sotto il profilo economico-finanziario, il piano risulta più efficiente, poiché:



- assicura la percezione dell'intero importo in tempi drasticamente ridotti (3 mesi contro 36 mesi);
- evita il rischio di dilatazione dei tempi procedurali;
- garantisce maggiore certezza del risultato economico.

Alla luce dei dati sopra esposti, il piano proposto risulta più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto consente un soddisfacimento complessivo pari al 33,33% del passivo, superiore al 29,92% conseguibile nella liquidazione controllata, garantendo inoltre tempi di realizzo significativamente più rapidi e certi grazie all'apporto di finanza esterna.

Il piano si fonda integralmente su apporto di finanza esterna, con conseguente indipendenza dalla capacità reddituale del debitore e piena sostenibilità sotto il profilo economico-finanziario.

Pertanto, alla luce del criterio della non inferiorità e della massimizzazione del valore effettivamente conseguibile, il piano di ristrutturazione risulta conforme all'art. 67, comma 4, CCII e pienamente preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria.

1.17. Piano di ammortamento

PIANO DI AMMORTAMENTO	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 20.000,00
DURATA	3 mesi
N. RATE	1
FREQUENZA RATE	---
IMPORTO RATA MENSILE	---

1.18. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Roma, 26.03.2026

Firma Debitore Istante
(Giovanna Di Girolamo)

Firma Gestore
(Avv. Francesca Miranda)



Attestazione

Per tutto quanto sopra, il SOTTOSCRITTO GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- a) i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- b) la situazione reddituale e patrimoniale del Debitore;
- c) lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- d) il contenuto del di Ristrutturazione dei debiti predisposta (ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell'Insolvenza), come modificato dal D.Lgs. 136/2024) dal Debitore;

attesta

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori della relazione di Ristrutturazione dei debiti predisposta ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell'Insolvenza), come modificato dal come modificato dal D.Lgs. 136/2024”

Roma, 26.03.2026

Con osservanza.

Firma del Gestore
(Avv. Francesca Miranda)



ALLEGATI

Si elenca a seguire la documentazione a supporto della suddetta relazione allegata al ricorso per ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza:

- All. 1) Provvedimento di Giustizia in favore dell'OCC " A Sostegno del Debitore";
- All. 2) Istanza OCC debitore;
- All. 3) Nomina e accettazione del Gestore della Composizione della Crisi;
- All. 4) Preventivo OCC sottoscritto;
- All. 5) Richiesta certificazione crediti e risposte pervenute a mezzo pec dagli Enti;
- All. 5 bis) Risposte Enti e Creditori – Banche Dati e Visure;
- All. 6) Certificato stato di famiglia;
- All. 7) Contratto Deutsche Bank;
- All. 7bis) Documentazione [REDACTED];
- All. 8) Libretto auto;
- All. 9) Estratto conto Unicredit;
- All. 10) Estratto conto libretto postale;
- All. 11) Estratto conto Postpay Evolution;
- All. 12) Verbale d'interpello;
- All. 13) Buste paga DI Girolamo;
- All. 14) CU 2021-2022-2023-2024-2025 DI Girolamo;
- All. 15) Dichiarazione autocertificata di spese;
- All. 16) Tabelle calcolo del merito creditizio;
- All. 17) Attestazione di presa in carico e piano di intervento "Fondazione Salus Populi Romani".